

ALLEGATO A
delibera n. 295/23/CONS

**REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA RELATIVA AL
RILASCIO DEI TITOLI AUTORIZZATORI ALLA FORNITURA DI SERVIZI
DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI VIA SATELLITE, SU ALTRI
MEZZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E A RICHIESTA**

Capo I – OGGETTO

Art. 1

Definizioni

- 1 Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a. “Autorità”: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall’articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
 - b. “Ministero”: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
 - c. “Testo unico”: il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;
 - d. “Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera”: la “*Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera*” stipulata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dall’Italia con legge 5 ottobre 1991, n. 327;
 - e. “servizio di media audiovisivo”: un servizio quale definito dagli articoli 56 e 57

del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso o di una sua sezione distinguibile sia la fornitura di programmi al grande pubblico, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, numero 1), della direttiva 2018/1972/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;

- f. “servizio di media lineare”: un servizio di media fornito da un fornitore di servizi di media per la fruizione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi;
- g. “servizio di media non lineare” o “servizio di media a richiesta”: un servizio di media fornito da un fornitore di servizi di media per la fruizione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media;
- h. “servizio di media in luoghi aperti al pubblico”: un servizio di media fornito, indipendentemente dalla rete di comunicazione elettronica impiegata, tramite dispositivi collocati dal fornitore del servizio in luoghi aperti al pubblico, quali, a titolo esemplificativo, le stazioni ferroviarie, gli aeroporti, le metropolitane, i mezzi di trasporto, i centri commerciali;
- i. “reti di comunicazione elettronica”: i sistemi di trasmissione, basati o meno su un'infrastruttura permanente o una capacità di amministrazione centralizzata e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), i sistemi per il trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva, e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
- j. “altri mezzi di comunicazione elettronica”: le reti di comunicazione elettronica diverse da quelle satellitari e terrestri;
- k. “fornitore di servizi di media”: la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo o radiofonico del

servizio di media e che ne determina le modalità di organizzazione, esclusi gli operatori di rete che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe su terzi;

- l. “programma”: una serie di immagini animate, sonore o non, escluse le cosiddette gif, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, nell’ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, comprensivo di lungometraggi, *videoclip*, manifestazioni sportive, commedie di situazione (*sitcom*), documentari, programmi per bambini e *fiction* originali;
 - m. “programmi-dati”: i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative *teletext* e le pagine di dati;
 - n. “palinsesto televisivo” e “palinsesto radiofonico”: l’insieme, predisposto da un fornitore di servizi di media, di una serie di programmi unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, diverso dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle trasmissioni meramente ripetitive, o dalla prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di programmi, audiovisivi lineari, con possibilità di acquisto da parte dell’utente anche nei momenti immediatamente antecedenti all’inizio della trasmissione del singolo programma, o del primo programma, nel caso si tratti di un pacchetto di programmi;
 - o. “responsabilità editoriale”: l’esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso dei servizi di media lineari, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media a richiesta.
- 2 Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rimanda all’articolo 3 del Testo unico.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il rilascio dei titoli autorizzatori per la fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite e su altri mezzi di comunicazione elettronica di cui agli articoli 18, commi 1 e 3, e 19 del Testo unico, svolta sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico.
2. Il presente Regolamento si applica ai fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana conformemente a quanto previsto dall'articolo 2 del Testo unico.
3. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali cui l'Italia aderisce, nel caso in cui si applichino, nelle materie oggetto del presente Regolamento, condizioni di piena reciprocità.
4. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, non si applica ai servizi di media audiovisivi che non sono ricevibili dal pubblico italiano o in uno degli altri Stati membri per mezzo delle apparecchiature di uso comune.
5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:
 - a) i servizi che non consistono nell'esercizio dell'attività radiotelevisiva, editoriale o comunque, attinente all'informazione e allo spettacolo, e i servizi che, pur rientrando in tale categoria, sono prestati nell'esercizio di attività non economiche;
 - b) i servizi di radio *in-store*, ossia i servizi consistenti esclusivamente nella diffusione di contenuti a carattere musicale e, eventualmente, annunci promozionali relativi a offerte e promozioni applicate dall'esercente nell'ambito del proprio esercizio commerciale e rivolti alla clientela che vi accede;
 - c) i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo:
 - siti *web* gestiti da utenti commerciali che non offrono servizi di media;

- giochi *online*;
- programmi-dati;

d) i servizi di piattaforma per la condivisione di video.

6. Fatto salvo quanto previsto per la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, anche economici, le società a prevalente partecipazione pubblica e le aziende ed istituti di credito non possono, né direttamente né indirettamente, essere titolari di titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di fornitore di servizi di media.

Art. 3

Servizi di media audiovisivi o radiofonici lineari via satellite

1. La fornitura di servizi di media audiovisivi o radiofonici lineari via satellite è assoggettata ad autorizzazione.

2. L'autorizzazione può essere rilasciata a società di capitali o di persone:

- a) che sono soggette alla giurisdizione italiana conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, incluse le società che si avvalgono di apparecchiatura di *up-link* sita sul territorio italiano e che diffondono programmi destinati a Stati che non siano parte della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera;
- b) che hanno per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione e allo spettacolo;
- c) i cui rispettivi amministratori e legali rappresentanti non hanno riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo e non sono sottoposti alle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del Codice penale.

3. La domanda di autorizzazione è presentata dal legale rappresentante del soggetto richiedente tramite la compilazione di un modulo disponibile sul sito *web* dell'Autorità e prevede l'espressa accettazione delle condizioni previste dal presente Regolamento e dalla normativa di settore, nonché la presa visione dell'Informativa sul trattamento dei

dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

4. I termini per la deliberazione del provvedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono fissati in 30 giorni e possono essere prorogati, d'ufficio, una sola volta per ulteriori 30 giorni qualora l'Autorità richieda chiarimenti o integrazioni che rendano necessario un supplemento di istruttoria. Entro il termine, eventualmente prorogato come sopra, l'Autorità decide sulla domanda di autorizzazione con provvedimento motivato.

5. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate per un periodo di dodici anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento e possono essere rinnovate. La domanda di rinnovo è presentata almeno 30 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione, con le stesse modalità previste nel presente articolo per il rilascio della medesima.

Art. 4

Servizi di media audiovisivi o radiofonici lineari su altri mezzi di comunicazione elettronica

1. La fornitura di servizi di media audiovisivi o radiofonici lineari su altri mezzi di comunicazione elettronica è assoggettata ad autorizzazione.

2. L'autorizzazione può essere rilasciata a società di capitali o di persone, società cooperative, fondazioni riconosciute e non riconosciute, associazioni riconosciute e non riconosciute e imprese individuali:

- a) che sono soggette alla giurisdizione italiana conformemente a quanto previsto dall'articolo 2;
- b) che hanno per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione e allo spettacolo;
- c) che offrono un servizio consistente nella fornitura di programmi organizzati in un palinsesto identificato da un unico marchio, sotto la responsabilità editoriale del fornitore del servizio, di durata superiore a ventiquattro ore settimanali o, in alternativa, diffondono almeno due edizioni giornaliere di notiziari sotto la responsabilità di un direttore di testata;

- d) che si avvalgono di un'organizzazione aziendale con un numero minimo di due addetti con contratto a tempo indeterminato o determinato, incluse le collaborazioni coordinate e continuative;
- e) i cui rispettivi amministratori e legali rappresentanti non hanno riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo e non sono sottoposti alle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del Codice penale.

3. La domanda di autorizzazione è presentata dal legale rappresentante del soggetto richiedente tramite la compilazione di un modulo disponibile sul sito *web* dell'Autorità e prevede l'espressa accettazione delle condizioni previste dal presente Regolamento e dalla normativa di settore, nonché la presa visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

4. I termini per la deliberazione del provvedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono fissati in 30 giorni e possono essere prorogati, d'ufficio, una sola volta per ulteriori 30 giorni qualora l'Autorità richieda chiarimenti o integrazioni che rendano necessario un supplemento di istruttoria. Entro il termine, eventualmente prorogato come sopra, l'Autorità decide sulla domanda di autorizzazione con provvedimento motivato.

5. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate per un periodo di dodici anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento e possono essere rinnovate. La domanda di rinnovo è presentata almeno 30 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione, con le stesse modalità previste nel presente articolo per il rilascio della medesima.

Art. 5

Servizi di media audiovisivi o radiofonici in luoghi aperti al pubblico

1. La fornitura di servizi di media audiovisivi o radiofonici in luoghi aperti al pubblico è assoggettata ad autorizzazione.
2. L'autorizzazione può essere rilasciata a società di capitali o di persone, società cooperative, fondazioni riconosciute e non riconosciute, associazioni riconosciute e non riconosciute e imprese individuali:

- a) che sono soggette alla giurisdizione italiana conformemente a quanto previsto dall'articolo 2;
- b) che hanno per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione o allo spettacolo;
- c) che offrono un servizio consistente nella fornitura di programmi organizzati in un palinsesto identificato da un unico marchio, sotto la responsabilità editoriale del fornitore del servizio, di durata superiore a ventiquattro ore settimanali e che includa notiziari, sotto la responsabilità di un direttore di testata, e comunicazioni commerciali;
- d) i cui rispettivi amministratori e legali rappresentanti non hanno riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo e non sono sottoposti alle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del Codice penale.

3. La domanda di autorizzazione è presentata dal legale rappresentante del soggetto richiedente tramite la compilazione di un modulo disponibile sul sito *web* dell'Autorità e prevede l'espressa accettazione delle condizioni previste dal presente Regolamento e dalla normativa di settore, nonché la presa visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

4. I termini per la deliberazione del provvedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono fissati in 30 giorni e possono essere prorogati, d'ufficio, una sola volta per ulteriori 30 giorni qualora l'Autorità richieda chiarimenti o integrazioni che rendano necessario un supplemento di istruttoria. Entro il termine, eventualmente prorogato come sopra, l'Autorità decide sulla domanda di autorizzazione con provvedimento motivato.

5. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate per un periodo di dodici anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento e possono essere rinnovate. La domanda di rinnovo è presentata almeno 30 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione, con le stesse modalità previste nel presente articolo per il rilascio della medesima.

Art. 6

Servizi di media audiovisivi o radiofonici a richiesta

1. La fornitura di servizi di media audiovisivi o radiofonici a richiesta, indipendentemente dalla rete di comunicazione elettronica impiegata, è assoggettata ad autorizzazione generale. I fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici a richiesta inviano all'Autorità una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. L'autorizzazione può essere rilasciata a società di capitali o di persone, società cooperative, fondazioni riconosciute e non riconosciute, associazioni riconosciute e non riconosciute e imprese individuali:
 - a) che sono soggette alla giurisdizione italiana conformemente a quanto previsto dall'articolo 2;
 - b) che hanno per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione o allo spettacolo;
 - c) che offrono un catalogo di programmi identificato da un unico marchio, sotto la responsabilità editoriale del fornitore del servizio;
 - d) i cui rispettivi amministratori e legali rappresentanti non hanno riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo e non sono sottoposti alle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del Codice penale.
3. La segnalazione certificata di inizio attività è presentata dal legale rappresentante del soggetto interessato tramite la compilazione di un modulo disponibile sul sito *web* dell'Autorità e prevede l'espressa accettazione delle condizioni previste dal presente Regolamento e dalla normativa di settore, nonché la presa visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679.
4. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della medesima.

5. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente articolo, l'Autorità, in applicazione dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'Autorità, con atto motivato, invita a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'Autorità dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il soggetto comunica l'adozione delle misure prescritte. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate per un periodo di dodici anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento e possono essere rinnovate. La domanda di rinnovo è presentata almeno 30 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione, con le stesse modalità previste nel presente articolo per il rilascio della medesima.

7. La fornitura di cataloghi composti solo di programmi già trasmessi in modalità lineare nell'ambito di un servizio già autorizzato e l'offerta di contenuti che, pur identificata da uno specifico marchio, non si configura come un catalogo autonomamente accessibile al pubblico non sono assoggettate al regime giuridico dell'autorizzazione generale di cui al presente articolo.

Art. 7

Trasmissioni transfrontaliere

1. La fornitura di servizi di media audiovisivi o radiofonici lineari al pubblico italiano da parte di soggetti legittimamente stabiliti, autorizzati ed esercenti in uno Stato appartenente all'Unione europea o in uno Stato parte della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera, non è condizionata al rilascio di titolo autorizzatorio da

parte dell'Autorità italiana ed è assoggettata alle disposizioni recate dall'articolo 7 del Testo unico.

2. La fornitura di servizi di media audiovisivi o radiofonici a richiesta al pubblico italiano da parte di soggetti legittimamente stabiliti, autorizzati ed esercenti in uno Stato appartenente all'Unione europea, non è condizionata al rilascio di un titolo autorizzatorio da parte dell'Autorità italiana ed è assoggettata alle disposizioni recate dall'articolo 7 del Testo unico.

3. I soggetti che forniscono i servizi di cui ai commi precedenti sono tenuti all'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC).

CAPO II – DISPOSIZIONI APPLICABILI

Art. 8

Contributo per istruttoria

1. I soggetti che forniscono i servizi di cui agli articoli 3, 4, 5, e 6 effettuano un versamento a favore dell'Autorità a titolo di rimborso delle spese di istruttoria.

2. L'importo e le modalità di versamento dei contributi di cui al presente articolo sono indicati in un'apposita pagina del sito *web* dell'Autorità.

Art. 9

Obbligo di comunicazione

1. È fatto obbligo ai soggetti che espletano le attività di cui al Capo I del presente Regolamento di comunicare all'Autorità ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate in occasione dell'invio della domanda di autorizzazione e della segnalazione certificata di inizio attività.

2. I fornitori di servizi di media di cui al presente Regolamento informano il Ministero e l'Autorità di qualsiasi modifica che possa influire sulla determinazione della giurisdizione applicabile e, eventualmente, indicano la nuova Autorità competente.

3. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'obbligo di informativa, attraverso la compilazione di un modulo disponibile sul sito *web* dell'Autorità.

Art. 10

Cessione delle autorizzazioni

1. Durante il periodo della loro validità, le autorizzazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente Regolamento possono essere cedute ad altro soggetto in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti per le diverse tipologie di autorizzazione, previa formale comunicazione di cessione dell'autorizzazione – e del marchio a questa associato – da parte del soggetto titolare a favore del nuovo soggetto, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di trasferimento, tramite la compilazione di un modulo disponibile sul sito *web* dell'Autorità.

2. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, il soggetto cessionario presenta all'Autorità, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di trasferimento, apposita richiesta di voltura a proprio favore dell'autorizzazione, tramite la compilazione di un modulo disponibile sul sito *web* dell'Autorità, allegando alla domanda la copia dell'atto di trasferimento.

3. Le autorizzazioni di cui al comma 1, fatta salva la validità delle stesse fino alla loro naturale scadenza e previo accertamento del possesso dei requisiti, sono volturate dall'Autorità secondo le modalità e i termini previsti ai fini del rilascio.

4. L'eventuale cessione del solo marchio di identificazione di un servizio di media autorizzato a qualsiasi titolo è tempestivamente comunicata all'Autorità sia dal soggetto cedente che dal soggetto cessionario per il conseguente adeguamento del titolo autorizzatorio in caso di nuova denominazione del marchio ceduto e per l'acquisizione di una nuova autorizzazione per il soggetto cessionario nel caso il marchio in questione venisse ancora utilizzato per la diffusione di un servizio di media.

5. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla delibera n. 265/22/CONS e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11

Revoca, decadenza e sospensione delle autorizzazioni

1. L'Autorità dispone, con provvedimento motivato, la revoca delle autorizzazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 nei seguenti casi:

- a) grave o reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento;
- b) trasferimento, in qualsiasi forma effettuato, del controllo sull'impresa titolare dell'autorizzazione a soggetto privo dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti.

2. Il termine per l'adozione del provvedimento di revoca è di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Le parti possono presentare memorie scritte e documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. Trascorso inutilmente tale termine, l'Autorità procede ai sensi di legge.

3. Le autorizzazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 decadono automaticamente:

- a) a seguito della dichiarazione di liquidazione giudiziale del soggetto titolare dell'autorizzazione, salvo che sia autorizzata la continuazione temporanea dell'impresa;
- b) a seguito della sottoposizione del soggetto titolare dell'autorizzazione ad altra procedura concorsuale, non seguita da autorizzazione da parte dell'Autorità giudiziaria alla continuazione in via provvisoria dell'esercizio dell'impresa;
- c) qualora venga meno uno dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio dell'autorizzazione;
- d) per scadenza del termine di validità, in assenza di rinnovo;
- e) per difetto di giurisdizione.

4. L'Autorità, in applicazione dell'articolo 67, comma 11, del Testo unico, può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi, o nei casi più gravi di mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide della stessa Autorità, la revoca dell'autorizzazione, nei confronti dei fornitori di servizi di media di cui agli articoli 3, 4,

5 e 6 che si siano resi responsabili di violazioni di particolare gravità, o di violazione reiterata.

5. Le trasmissioni transfrontaliere di cui all'articolo 7 del presente Regolamento possono essere sospese dall'Autorità nei casi previsti e secondo le procedure disciplinate dall'articolo 7 del Testo unico.

Art. 12

Registro degli operatori di comunicazione

1. È fatto obbligo a tutti i soggetti che esercitano le attività oggetto del presente Regolamento, non ancora iscritti nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC), di effettuare la relativa iscrizione, pagare il contributo secondo le disposizioni di legge e le delibere dell'Autorità e provvedere alle comunicazioni previste nel Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione adottato con la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13

Reti di diffusione e separazione contabile e societaria

1. Per la diffusione o la distribuzione dei programmi, i soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi del presente Regolamento utilizzano, direttamente o attraverso soggetti terzi, apparecchiature, stazioni e sistemi autorizzati ai sensi della normativa vigente.

2. I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi del presente Regolamento che siano anche operatori di rete di comunicazione elettronica, sono tenuti al rispetto degli obblighi e dei principi di separazione contabile e societaria di cui all'articolo 5 del Testo unico.

Art. 14

Trasmissione integrale simultanea o semi-simultanea

1. Ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici titolari di autorizzazione per la fornitura di servizi di media su rete digitale terrestre o satellitare e ai fornitori di servizi

radiofonici titolari di concessione su rete terrestre in tecnica analogica, è consentita senza alcun onere, previa notifica da effettuarsi al Ministero, la trasmissione integrale simultanea o semi-simultanea su altri mezzi di comunicazione elettronica, fatto salvo il rispetto dei diritti di trasmissione acquisiti.

2. Ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici titolari di autorizzazione per la fornitura di servizi di media lineari su altri mezzi di comunicazione elettronica è consentita senza alcun onere, la trasmissione integrale simultanea o semi-simultanea su rete satellitare, fatto salvo il rispetto dei diritti di trasmissione acquisiti.

3. Il servizio di media trasmesso in modalità simultanea o semi-simultanea dovrà essere riconoscibile tramite il marchio del palinsesto.

Art. 15

Ritrasmissione parziale

1. È consentita, sulle differenti piattaforme diffusive, la ritrasmissione parziale o in forma abbreviata, alterata o con interruzioni, oppure con sovrimpressioni a fini commerciali, di singoli programmi, o di una loro sezione, facenti parte del palinsesto o del catalogo di un servizio di media previo consenso esplicito dei fornitori di tali servizi, fatto salvo il rispetto dei diritti di trasmissione acquisiti.

Art. 16

Conservazione delle registrazioni dei programmi

1. I soggetti che forniscono i servizi di media di cui al presente Regolamento conservano la registrazione integrale dei programmi per i tre mesi successivi alla data di fornitura dei programmi stessi. Per i servizi di media a richiesta, la registrazione integrale dei programmi è conservata per i tre mesi successivi all'ultimo giorno di disponibilità degli stessi per la fruizione da parte degli utenti.

2. Nel caso di avvio di procedimento di vigilanza o sanzionatorio da parte dell'Autorità, debitamente notificato, il termine di tre mesi si intende prorogato fino alla conclusione del procedimento stesso o del contenzioso che ne possa scaturire.

3. Nel caso di servizi di media lineari, la registrazione deve consentire di individuare, inequivocabilmente, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di trasmissione. Nel caso di servizi di media a richiesta, unitamente alla copia della registrazione sono conservate le informazioni relative al periodo di disponibilità di ciascun programma o porzione di programma trasmessi.

Art. 17

Normativa applicabile

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici sottoposti alla giurisdizione italiana rispettano l'ordinamento giuridico italiano e la normativa di settore come disciplinata dal Testo unico e dai Regolamenti attuativi adottati dall'Autorità con apposite delibere.

Art. 18

Sanzioni

1. Per la violazione consistente nella fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente Regolamento, in assenza di autorizzazione di competenza di questa Autorità o di altra Autorità a tal fine legittimata, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 19

Disposizioni transitorie

1. I soggetti già titolari di autorizzazione proseguono l'esercizio della propria attività fino a naturale scadenza dei titoli abilitativi acquisiti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione della delibera sul sito *web* dell'Autorità.